

*ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**Interrogazione a risposta orale:*

CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI, MARTELLA, TOCCI, CHIAROMONTE, LOLLI e CARLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dell'approvazione alla Camera della legge 15 luglio 2002, n. 145 venne approvato un ordine del giorno riguardante le modalità di applicazione della medesima alla dirigenza scolastica;

il suddetto ordine del giorno considerando: *a)* che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è ormai principio costituzionalmente garantito dall'articolo 117, comma 3, della legge n. 3 del 18 ottobre 2001; *b)* che l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dello stesso articolo 118, comma 1, nel settore dell'istruzione attiene soprattutto al livello delle singole scuole, intese come autonome funzionali che agiscono insieme alle autonomie territoriali anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'offerta formativa; *c)* che l'autonomia della scuola è sancita a tutela dell'insieme di competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà d'insegnamento sancita dall'articolo 33, comma 1, della Costituzione; *d)* considerando che l'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico che ne è il legale rappresentante; visto che la dirigenza scolastica per le sue peculiari funzioni è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (25) rispetto alla disciplina della dirigenza statale, che tale specificità è stata confermata anche in sede contrattuale con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola, in cui rimane inserita; *e)* che il contratto dell'area V definitivamente sottoscritto nel marzo 2002 ha previsto che l'incarico di dirigente della singola istitu-

zione scolastica sia conferito attraverso contratti individuali, impegnava il Governo, che accoglieva l'impegno nelle persone del Ministro onorevole Franco Frattini e del sottosegretario onorevole Learco Saporito, in sede di applicazione della disciplina riguardante le modifiche all'articolo 19 della legge n. 165 del 2001, ad interpretare tali disposizioni nel senso della loro non applicabilità ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge;

il Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione — Uff. V ha diramato la Circolare Ministeriale 16 maggio 2003, n. 49 recante ad Oggetto: Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004;

la suddetta circolare contravvenendo totalmente il sopracitato Ordine del giorno e l'impegno del Governo prevede una piena attuazione alla dirigenza scolastica del disposto dell'articolo 19 della legge n. 165 del 2001, stabilendo che: «... con la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di incarichi dirigenziali»; inoltre ai sensi della medesima circolare «... Nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi pertanto come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo che comporta, perciò, la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, articolo 7 e seguenti;

per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato articolo 19 del decreto legislativo 165, vanno pertanto considerati oltre alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle

capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati;

con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto;

la durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni;

le suddette disposizioni risultano in contrasto con le norme contrattuali vigenti oltre che con le indicazioni del sopracitato ordine del giorno, talché ne possono conseguire incarichi unilateralmente stabiliti dall'Amministrazione senza l'apporto del Dirigente Scolastico come portatore di esigenze specifiche contenute nel Piano dell'Offerta Formativa, come anche incarichi della durata di un anno con pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche —:

se non voglia disporre l'adeguamento immediato detta circolare ministeriale 49/2003 del MIUR alla normativa vigente anche sulla base dei contenuti dell'ordine del giorno parlamentare, al fine di evitare effetti anche a partire dall'anno scolastico 2003-2004, lasciando alla libera dialettica contrattuale la definizione della materia nell'imminenza dell'avvio del confronto sul Contratto dell'Area V della Dirigenza Scolastica quadriennio 2002-2005. (3-03151)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nonostante l'articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 preveda che non possono esservi sdoppiamenti né doppie classi e che «nessuna classe può essere istituita» dopo il 31 agosto, gli uffici

Scolastici Regionali e Provinciali (Toscana e Firenze) hanno ricevuto fuori tempo e dunque irregolarmente richieste di istituzione delle classi serali seconda e terza dell'Istituto Morante, terza del Cellini e quinta del Ginori Conti con ovvio conseguente rigetto *ope legis* delle stesse;

sul tema è in corso, ad avviso dell'interrogante, un'ovvia quanto assurda campagna di disinformazione ed odio politico nei confronti del Governo accusato risibilmente di «ledere diritti», «privilegiare la scuola privata», «ridurre i finanziamenti», mentre la questione in essere concerne solo il rispetto della legge che, con rispetto per tutti i frequentanti, intende evitare ciò che era in precedenza la regola di corsi che iniziavano senza insegnanti in un caos che solo dopo molti mesi veniva superato;

nonostante le evidenti responsabilità in merito, resta comunque il fatto insostenibile che molti studenti-lavoratori sono privati di un loro diritto —:

se, in via del tutto straordinaria, previo accertamento *pro veritate* delle responsabilità non certo addebitabili alla legge, sia possibile individuare norme, forme e strumenti per assicurare — in qualunque modo — a questi studenti-lavoratori l'esercizio di un loro diritto.  
(4-09226)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito complesso della riforma dell'ordinamento scolastico recentemente varata dal Governo ed approvata dal Parlamento, è stato giustamente ritenuto di particolare rilievo il principio dell'insegnamento di una lingua straniera sin dal primo anno della scuola primaria;

in molte scuole ci si è trovati nella impossibilità di continuare ad estendere tale opportunità, perché i bambini della

scuola pubblica non potranno imparare l'inglese in prima e in seconda classe;

tale inconveniente sarebbe provocato dalla circolare numero 27 del 7 marzo 2003 con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale che regola le dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico;

in tale decreto si assicura prioritariamente l'inglese dalla terza elementare in poi, come peraltro già avveniva da una diecina d'anni circa, con la conseguenza che i posti degli insegnanti specialisti in lingua straniera che avrebbero dovuto essere utilizzati nelle classi del primo ciclo, sono stati in realtà soppressi —:

in ragione del contenuto del citato decreto interministeriale numero 27 del 7 marzo 2003, se e come intenda dare attuazione, sin dal prossimo anno, al progetto di insegnamento di una lingua straniera sin dal primo anno della scuola primaria. (4-09227)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'insegnamento della Storia della Resistenza è per il nostro Paese patrimonio fondante e fondamentale, parte integrante della nostra cultura e ispiratrice delle nostre istituzioni;

esiste in Italia l'INSMLI: Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, costituito nel 1949, riconosciuto con legge n. 3 del 1967 che si propone « di assicurare la più completa e ordinata documentazione di tale movimento dalle sue origini antifasciste alla liberazione e di promuoverne lo studio storico e la conoscenza nell'ambito di una più generale considerazione della storia del fascismo e dell'Italia contemporanea, a mezzo di periodici e di altre pubblicazioni a carattere scientifico, nonché a mezzo di convegni e di altre iniziative di studio. Esso ha sede in Milano » (articolo 1 dello Statuto);

tra le altre cose l'INSMLI, con esperienza ormai ventennale ed all'interno di un'ampia produzione pedagogico-didattica e scientifico-teorica, svolge un servizio rivolto agli insegnanti di storia e propone spazi di intervento e di interazione riguardo ai temi dell'insegnamento della storia del Novecento, nonché riguardo ai progetti di innovazione e ricerca nella didattica della storia;

l'attività dell'INSMLI è coadiuvata dal contributo di 65 istituti di storia della Resistenza presenti sul territorio nazionale e federati con lo stesso istituto;

esiste una convenzione tra il MIUR e l'INSMLI che prevede la possibilità di utilizzare personale docente distaccato presso gli istituti e grazie al quale è assicurata l'attività degli stessi i quali, in assenza di detto personale, avrebbero serie possibilità di sopravvivenza;

nonostante si sia ormai a settembre il Miur non ha ancora emanato gli atti necessari a rendere operativo il distacco degli insegnanti presso le sedi locali dell'INSMLI determinando disagi alle scuole, agli stessi insegnanti e agli alunni —:

se non ritenga di dovere, nei tempi più brevi possibili, adottare i provvedimenti necessari a rendere operativo il distacco dei docenti presso le sedi locali dell'INSMLI prima dell'inizio dell'anno scolastico. (4-09228)

\* \* \*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

### *Interpellanza:*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

la Optimes nasce nel 1987 come consociata tra Stet e Philips, ma ben presto quest'ultima cede la propria quota alla Stet che a sua volta cederà tutto alla Finmeccanica. L'azienda produce compact